



*Ministero della cultura*  
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*MiTE* Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)  
Ex Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

R.F.I. S.p.A.  
Direzione Investimenti Area Centro  
Progetti Roma Pescara  
[rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it](mailto:rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it)

Italferr S.p.A.  
[italferr.ambiente@legalmail.it](mailto:italferr.ambiente@legalmail.it)

*e.p.c.* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Chieti e Pescara  
[mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it)

Regione Abruzzo  
Dipartimento Territorio - Ambiente  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

*Oggetto:* **[ID: 7940] Comuni di Manoppello (PE), Rosciano (PE), Alanno (PE) e Scafa (PE). Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi degli art. 23, 24 e 25 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Roma Pescara. Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.**

*Richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006*

Si fa seguito alla nota del Ministero della transizione ecologica (MiTE) prot. 16319 del 10/02/2022 con la quale è stata dichiarata procedibile l'istanza di Valutazione di impatto ambientale presentata dalla società R.F.I. S.p.A per l'opera denominata "Progetto di fattibilità tecnico ed economica. Velocizzazione linea ferroviaria Roma-Pescara. Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa".

Al riguardo, vista e considerata la documentazione depositata sul sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/8329>, si rappresenta quanto segue da considerarsi come osservazioni e richieste di integrazioni del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ai fini della comunicazione di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

1/11



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401  
Email: [ss-pnrr@beniculturali.it](mailto:ss-pnrr@beniculturali.it)  
[ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it](mailto:ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it)

11/03/2022

CONSIDERATO che il progetto in argomento interessa principalmente la valle del fiume Pescara e consiste nel raddoppio della tratta ferroviaria Manoppello - Scafa (Lotto 2) con l'inizio in corrispondenza dell'asse del FV dell'attuale stazione di Manoppello, al km 23+434 della LS, in coincidenza con la fine del lotto precedente (Interporto d'Abruzzo - Manoppello); l'intervento si estende per circa 8 km, terminando in ambito della stazione di Scafa (pk di progetto: km 7+893.99). Il tracciato ferroviario di progetto si sviluppa integralmente all'aperto e viene realizzato parzialmente in variante e parzialmente in stretto affiancamento alla linea storica in esercizio. In particolare, il tracciato in progetto, così descritto dal proponente, superati i primi 700 m di derivazione dalla linea attuale a Manoppello, si sviluppa per una lunghezza complessiva di 3,3 km totalmente in variante, necessaria per consentire il superamento di tre importanti interferenze (SS n.5 Tiburtina, Autostrada A25 e fiume Pescara) ed evitare l'interferenza con l'impianto del gas di Alanno; il successivo tratto dal km 3+300 fino al km 6+050 prevede il raddoppio in affiancamento al binario esistente; il tratto successivo dalla pk 6+050 prevede il mantenimento del corridoio dell'attuale linea ferroviaria; e infine dalla pk 6+600 fino alla 7+300 il nuovo tracciato si discosta dalla ferrovia esistente proseguendo in variante per realizzare il nuovo ponte sul fiume Pescara VI23, in affiancamento all'attuale. I ponticelli ed i tombini al di sotto del binario esistente verranno demoliti e ricostruiti secondo la normativa ad oggi vigente e secondo il nuovo carico assiale e la velocità di progetto, garantendo lo stesso standard sia per il binario pari, sia per il dispari. Il progetto nel suo complesso è composto da un'alternanza di tratti in rilevato, in trincea ed in viadotto; sono stati individuati edifici civili in stretta vicinanza della nuova piattaforma ferroviaria per la cui tutela e salvaguardia si prevedono delle idonee opere di mitigazione. Inoltre, nei tratti di linea ferroviaria dove lo studio acustico ne ha evidenziato la necessità, in base ai limiti della vigente normativa, saranno installate delle barriere antirumore;

RICHIAMATO il parere n. 3/2021 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rilasciato nell'adunanza dello 08/02/2022 sul progetto in questione, e quanto contenuto nella sezione 2.6 *Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali*, in particolare le considerazioni conclusive e le prescrizioni ai fini alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 244 del 16/02/2021 ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara territorialmente competente le proprie valutazioni in merito al progetto in questione;

ACQUISITE le valutazioni della Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara trasmesse con nota prot. 2008 del 07/03/2022;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara ha dettagliato - la situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto e le interferenze di quest'ultimo con gli ambiti e i beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come di seguito riportato:

< **Beni paesaggistici:** area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1: D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - ZONA IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO.

Si riportano alcuni estratti dal Decreto: "CONSIDERATO CHE: UNA ZONA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MANOPPELLO (PESCARA), IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PER IL PARTICOLARE CARATTERE AMBIENTALE. MAGGIORMENTE QUALIFICATO DALLA PREGIEVOLE ABBAZIA DI S. MARIA ARABONA, GODIBILE DA NUMEROSI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO. TALE AREA E' COSI' DELIMITATA: DALL'INTERSEZIONE TRA LA FERROVIA E LA S.S. N. 5, A QUOTA 69, LUNGO LA STESSA FERROVIA FINO AD INCONTRARE IL FOSSO DI S. MARIA ARABONA; SEGUE LO STESSO FINO ALLA DEVIAZIONE DOPO LA QUOTA 73, PASSANTE PER LA CONTRADA PARDI E PROSEGUE LUNGO LE QUOTE 191 E 208 FINO AD ARRIVARE IN CONTRADA RULLI A QUOTA 217; PROSEGUE FINO AD INCONTRARE, ALLA QUOTA 119, LA STRADA COMUNALE CONGIUNGENTE IL COMUNE DI MANOPPELLO CON S.S. N. 5; PROSEGUE LUNGO LA STESSA STRADA COMUNALE FINO A RICONGIUNGERSI, LUNGO LA S.S. N. 5, ALLA QUOTA INIZIALE 69;

CONSIDERATO CHE LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DELL'ABRUZZO, CON NOTE N. 26695 DEL 22 DICEMBRE 1984 E N. 1022 DEL 16 GENNAIO 1985, HA RIFERITO CHE: LA ZONA DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELL'ABBZIA DI S. MARIA ARABONA, RISCHIA DI ESSERE IRRIMEDIABILMENTE COMPROMESSA DALLA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI EDILIZI A CARATTERE TURISTICO E/O RESIDENZIALE;

2/11



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401  
Email: [ss-pnrr@beniculturali.it](mailto:ss-pnrr@beniculturali.it)  
[ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it](mailto:ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it)

11/03/2022

RITENUTA L'OPPORTUNITA' DI GARANTIRE MIGLIORI CONDIZIONI DI TUTELA CHE VALGANO AD IMPEDIRE MODIFICAZIONE DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO, NELL'ATTUALE SITUAZIONE DESCRITTA DAL PRECEDENTE "CONSIDERATO", LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' CHE ALLA DICHIARAZIONE DI BELLEZZA NATURALE INTERESSANTE UNA ZONA NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, POSSA PIU' APPROPRIATAMENTE FAR SEGUITO A CAUSA DELLE SUE VASTE DIMENSIONI, L'EMANAZIONE DI UN'ADEGUATA E DEFINITIVA DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO DA DETTARSI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1497/ 1939, MEDIANTE PIANO TERRITORIALE PAESISTICO A CURA DELLA REGIONE COMPETENTE;

RITENUTA LA NECESSITA' CHE LE MISURE DA ADOTTARE TEMPORANEAMENTE SIANO IDONEE A GARANTIRE IN VIA CAUTELARE LA CONSERVAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI ONDE EVITARE LA VANIFICAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI EFFETTI DELL'ADOTTANDO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO";

**INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 136 DEL D.LGS 42/2004.** La linea ferroviaria interessa l'area vincolata dalla prog km 0+000 alla prog. km 1+593 comprendendo in tutto o in parte le seguenti WBS: IN21 tombino; VI24 inizio viadotto; IN22 tombino idraulico; paratia Muro ad "U" su pali, VI26, viadotto e farfalla di sovrapposizione, SL21 fine VI21 inizio viadotto; delle opere stradali correlate è interferente con il vincolo la NV21 Asse 2 a destinazione locale. Si osserva che l'area dell'Abazia si colloca sulla testata del crinale che domina l'abitato urbano sviluppato intorno alla stazione di Manoppello e che la NV08 si sviluppa ai piedi del versante coperto dal bosco.

**Beni paesaggistici:** aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*; Fiume Pescara, Torrente Alba e Torrente Fossanello.

#### **INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 142 DEL D.LGS 42/2004:**

Fiume Pescara

- Tratto della linea ferroviaria in variante tra la prog km 2+130 alla 2+830 circa, comprendente parte del viadotto VI21; il tombino IN29 e il manufatto scatolare SL22;
- in variante/affiancamento tra la prog km 6+535 e la prog km 6+845 circa, comprendente ponte VI23
- in variante/affiancamento tra la prog km 7+300 e la prog km 7+540 circa, comprendente la Stazione di Scafa
- in variante/affiancamento tra la prog km 7+660 e la prog km 7+893 circa, comprendente parzialmente l'Area di consegna TE
- Opere complementari: rientra parzialmente nella fascia di tutela il tratto est della NV22; rientra parzialmente nella fascia di tutela il tratto sud della NV25; rientra parzialmente nella fascia di tutela il tratto sud della NV29

Torrente Alba e area di tutela

- Tratto di adeguamento della NV21 in corrispondenza della radice sud lungo via Tiburtina

Torrente Fossanello e area di tutela

- Tratto della linea ferroviaria in variante/affiancamento dalla prog km 3+050 alla 3+740 circa, compresi: • SL28;
- Tratto della linea ferroviaria in variante/affiancamento dalla prog km 3+865 alla 4+600 circa, compresi: Sottopasso SL26 e sottopasso 24; Inizio ponte VI22; Fermata di Alanno
- Opere complementari: NV22, rotonda e rami collegati, NV28;

**Beni paesaggistici:** Pianificazione Paesaggistica vigente. Il Piano Regionale Paesistico vigente (edizione 1990) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141 /21 (rif. L.R. 3.3.1965 n. 431, Art. L. R. 12.4.1963 n. 13). Il Piano è corredato da: Relazione; Norme Tecniche di Attuazione; Cartografia aggiornata al 2004.

Il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in Categorie di tutela e valorizzazione e, precisamente:

A) *Conservazione*, articolata in: A1) *conservazione integrale*: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti; A2) *conservazione parziale*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area

con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) *Trasformabilità mirata*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) *Trasformazione condizionata*: complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali

D) *Trasformazione a regime ordinario*: norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

Il Piano suddivide inoltre il territorio in ambiti paesistici, e in particolare le due tratte oggetto di esame rientrano in parte all'interno dell'Ambito fluviale e precisamente nell'Ambito 10 -Fiumi Pescara – Tirino – Sagittario.

**INTERVENTI CHE RICADONO IN AREE NORMATE DAL P.R.P.**: la ferrovia esistente attraversa attualmente lunghi tratti che ricadono in zona A2 di PRP – *Conservazione parziale*. La principale variante prevista nel tracciato, il viadotto VI21 di L= 1420 m con il quale vengono superati l'autostrada e il fiume Pescara si sviluppa per la maggior parte in area A2 – *Conservazione parziale*. Per il nodo con la SS n.5 Tiburtina (NV21) il progetto della viabilità prevede un'opera di scavalco a "farfalla" (SL21) della linea ferroviaria; opera che ricade sul margine della zona A1 – *Conservazione integrale, area di particolare complessità (art. 6 NTC)*; altri tratti di viabilità nuova ricadono in aree A1 o A2 di P.R.P.

Si riporta di seguito la normativa del P.R.P. della Regione Abruzzo che disciplina in particolare le aree in adiacenza al complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona ricadente nell'ambito del fiume Pescara e le zone A2 del fiume Pescara:

#### **“TITOLO V - AMBITI PAESISTICI FLUVIALI**

**(Vomano - Torino; Tavo - Fino; Pescara - Tirino Sagittario; Sangro - Aventino)**

##### **Articolo 63 (Descrizione dei beni sottoposti a tutela)**

Nell'ambito dei fiumi Pescara – Tirino - Sagittario, gli oggetti sottoposti a vincolo comprendono i territori di pertinenza dei fiumi Pescara, Tirino e Sagittario (quest'ultimo per il tratto compreso tra le sorgenti del Pescara e il confine comunale di Bugnara in frazione di Torre di Nolfi) il cui perimetro è riportato negli elaborati grafici del Piano.

Le aree comprese nel suddetto perimetro sono suddivise in **Ambiti, Sottoambiti ed Oggetti**.

**Gli ambiti** individuano il carattere problematico di una sezione del fiume e riguardano presenze, sovrapposizioni e relazioni tra elementi naturalistici e antropici. Gli ambiti individuano, altresì, perimetri di approfondimento progettuale esecutivo. Gli ambiti comprendono al loro interno sottoambiti ed oggetti.

**I sottoambiti** individuano il carattere tematico prevalente di parti di territorio.

**Gli oggetti** sono elementi puntuali, lineari o areali (naturali e/o artificiali) individuati sulla base dei caratteri e valori tematici precisati.

Gli ambiti comprendono, inoltre, aree non ricadenti nei perimetri dei sottoambiti e degli oggetti denominate Aree di ambito. Per i criteri metodologici della suddivisione effettuata e per la descrizione delle aree si rimanda alla relazione ed alle schede allegate.

**1) Gli ambiti individuati, in numero di 5** (cinque), sono indicati con lettera maiuscola semplice: A, B, C (fiume Pescara e tratto del Tirino), D (fiume Tirino), E (tratto del fiume Sagittario). **I sottoambiti e gli oggetti** sono indicati con sigla composta rispettivamente da S e O, con indice formato dalla lettera dell'ambito di appartenenza e dal numero progressivo interno a ciascun ambito ad es. SB1, SB2, ecc. oppure OC1, OC2, ecc. ...

**2) Ambito A ...**

**3) Ambito B. Sezione del fiume Pescara comprese tra il ponte dell'autostrada A25 in località Brecciarola di Chieti e la Diga del terzo salto del Pescara in territorio di Alanno** - comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1.985;

SB1 - sottoambito comprendente il fiume Pescara e le relative sponde per una fascia di 1.50 metri ciascuna ed ampliamenti considerati per tutto il tratto dell'ambito B; SB2 - sottoambito comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1985;

**SB3 - sottoambito comprendente la rupe di Turrialignani e sue propaggini;**

SB4 - sottoambito comprendente le colline di Rosciano prospicienti il fiume Pescara;

SB5 - sottoambito comprendente il fiume Lavino dalla confluenza con il Pescara alla località Colle degli Zingari in Comune di Abbatteggio;

**OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso;**

OB2/OB3 - oggetti areali comprendenti due zone boschive nell'area n. 17 di cui all'OB2;

OB4 - oggetto puntuale comprendente ossa rurale ed annesso fienile;

Aree ambito B - aree restanti.



## **ZONE A1 CONSERVAZIONE Articolo 64 (Zona A1 - Unità costitutive)**

Si intende per "conservazione" il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale storico, archeologico) individuato. Gli oggetti e gli insiemi sono sottoposti a conservazione in quanto di valore elevato, e sono individuati in cartografia con apposita simbologia.

Nei Piani Paesistici dei fiumi l'area da sottoporre a conservazione è disaggregata nelle seguenti unità costitutive.

...

### **- Pescara - Tirino – Sagittario**

La zona a conservazione A1 ricade nello:

#### **- Ambito B; in particolare (sottoambito B3; oggetto OB1, OB2, OB3, OB4)**

- Ambito C; (SC3, SC4 e OC2, OC3, OC4, OC5 OC6, OC9, OC10)
- Ambito D (SD1, SD2 e ODI, OD5, OD6, OD7)
- Ambito E (OE1).

### **Articolo 65 (Zona A1 – Disposizioni sugli usi compatibili)**

Nella Zona a conservazione A1 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tordino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino-Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'Art. 5 del Titolo Primo si applicano le seguenti disposizioni:

per l'uso agricolo sono compatibili le classi

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione)
- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale
- 4.1 percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari
- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
- 4.5 strutture scientifico-culturali;
- 4.6 orti botanici.

Per l'uso tecnologico sono compatibili le classi:

- 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

.....

Nell'ambito del fiume Pescara Tirino- Sagittario sono ammessi per

#### **OB1 - il restauro della fornace per usi culturali e ricreativi;**

OB2/OB3 - usi ricreativi culturali che non comportano edificazioni o taglio della vegetazione;

OC2 - uso ricreativo con esclusione di edificazione e impianti sportivi;

OD1 - uso ricreativo con esclusione di edificazione, aumento di volume, e alterazione della vegetazione esistente.

## **ZONE A2 CONSERVAZIONE PARZIALE**

### **Articolo 66 (Zona 2 - unità costitutive)**

Si intende per conservazione con trasformabilità mirata la modificazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche (esistenti o potenziali) di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale-storico-archeologico) individuato. Sono sottoposti a tutela con conservazione e trasformabilità mirata gli oggetti o i sottoambiti individuati le cui caratteristiche ambientali o paesaggistiche risultano di valore (reale o potenziale) elevato.

...

Fiumi Pescara Tirino Sagittario Sono sottoposte alle norme della conservazione e trasformabilità mirata le aree comprese nei seguenti sottoambiti ed oggetti; valgono altresì per le stesse le prescrizioni particolari di seguito indicate: - Ambito A (SA1 e OA1, OA2) - Ambito B (SB1, SB4, SB5) - Ambito C (SC1 e OC1., OC8) - Ambito E (SE1, SE2).

### **Articolo 67 (Zona A2 - disposizione sugli usi compatibili)**

Nella zona di conservazione mirata A2 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tondino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del Titolo I, si applicano le seguenti disposizioni:

- per l'uso agricolo: 1.1 1.2 1.3 1.5 interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo per il solo ambito del fiume Tavo-Fino e Vomano Tordino;
- per l'uso forestale: 3.2 3.3
- per l'uso pascolivo: 2.1 2.2 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; 2.3 2.4



- per l'uso turistico: 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale; per l'uso tecnologico: 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici.

Valgono altresì le seguenti disposizioni particolari:

nel fiume Pescara Tirino Sagittario per i sottoambiti SA1, SB1, SE1, SE2.

SAI: sono ammesse le trasformazioni agricole fino ad una distanza di 15 metri dalle sponde e che non comportano edificazioni e alterazione della vegetazione e dell'alveo fluviale;

SB5: usi infrastrutturali e tecnologici a S.C.A.; sono ammesse trasformazioni agricole ad esclusione di impianti di allevamento o trasformazione prodotti agricoli; - ammesso il restauro e la ristrutturazione di impianti produttivi esistenti in disuso anche a scopo ricreativo/culturale o a servizi.

Per l'Oggetto OC1: ammesso il restauro e/o la ristrutturazione a scopo ricreativo - culturale e/o terziario produttivo e/o parzialmente residenziale che conservi gli elementi stilistici e formali tipici esistenti (pilastri e capriate in ghisa) anche attraverso una loro riutilizzazione architettonica."

**Beni ambientali:** SIC/ZSC IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo); SIC/ZSC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara, SIC/ZSC IT7130031 Fonte di Papa, ZPS IT7140129 Parco Nazionale della Maiella, SIC/ZSC IT7140203 Maiella, ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga. Come si può osservare l'area della SIC/ZSC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara si colloca a ridosso dell'area di progetto in corrispondenza della NV28, ovvero della ricucitura viaria ad est della Fermata di Alanno, e del ramo est della NV22; le opere in esame richiamate interferiscono marginalmente al perimetro dell'area di tutela in ambiti già ampiamente trasformati. Tutte le altre aree classificate Natura 2000 si localizzano a distanze sempre superiori ai 3.000 m in linea d'aria dall'asse ferroviario di progetto.

Le opere in esame non interessano il sistema dei parchi e delle aree naturali protette. Le aree più prossime alla linea di progetto sono il Parco territoriale attrezzato Sorgenti solfuree del Lavino, distante circa 2.000 m dall'asse; il Parco nazionale della Maiella, distante circa 2.900 m dall'asse di progetto.

Emergenze floristico vegetazionali: Diffusamente presenti nell'area di studio, coincidono con le formazioni naturali e/o naturaliformi diffuse lungo le pendici collinari o i corsi d'acqua principali e secondari. Il progetto in esame interferisce direttamente l'area individuata lungo il versante a sud della stazione di Manoppello tra la prog. km 0+180 e la 1+000; indirettamente la fascia lungo il fiume Pescara che viene superato in viadotto VI21.

#### **Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale:**

- Chiesa di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 25/08/1992 ai sensi della L. 1° giugno 1939;
- Giardino adiacente l'abbazia di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 18/10/1997 ai sensi della L. 1° giugno 1939;
- Ex casa cantoniera km 24 852 della linea Pescara-Sulmona, via Taverna dell'Alba, 5, sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 03/02/2017 ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- Istituto Suore Terziarie Clarisse della SS Annunziata, via della Stazione, 9, sita in Comune di Scafa (PE); D.M. del 06/04/2006 ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- Fabbricato denominato "VILLA BIANCA", via della Stazione, 3, sita in Comune di Scafa (PE); D.M. del 30/11/2021 ai sensi del D.Lgs 42/2004; (È in corso la valutazione dell'estensione di detto provvedimento ai dati catastali Fg. 6 part. Ille 365 - sub. 11, 2409 e 2410);

**INTERFERENZE CON BENI DICHIARATI BENI CULTURALI ai sensi del D.LGS 42/2004:** Non vi sono interferenze dirette del progetto con i beni sopra riportati.

#### **Beni Architettonici ope legis:**

- Stazione di Alanno (PE), per le sue caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive è un edificio che risale ad oltre settanta anni e come tale sottoposto alle disposizioni della Parte II del D.Lgs 42/2004.
- Magazzino posto all'interno dell'area della stazione di Scafa (PE), per le sue caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive è un edificio che risale ad oltre settanta anni e come tale sottoposto alle disposizioni della Parte II del D.Lgs 42/2004.
- Strada statale 5 Via Tiburtina fu istituita nel 1928; nel 1933 la denominazione della strada fu mutata da "Via Tiburtina" a "Via Tiburtina Valeria". Presuntivamente, dunque, le alberature (pini e cipressi) ancora presenti lungo l'antica consolare Tiburtina-Valeria risalgono a quell'epoca. Pertanto, per tali essenze arboree, oltre ad un alto valore paesaggistico, si profila un valore monumentale ope legis ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004. Infatti, le strade pubbliche di interesse storico, con le relative pertinenze, se aperte da oltre settanta anni (come il caso in esame), sono assoggettate alla tutela a norma dell'articolo 10 comma 4, lett. g), del detto Codice dei Beni Culturali. Le alberature marginali, come pertinenze delle strade pubbliche di interesse storico, sono pertanto da intendersi sottoposte alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

6/11



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401  
Email: ss-pnrr@beniculturali.it  
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

11/03/2022

**INTERFERENZE CON BENI TUTELATI OPE LEGIS ai sensi del D.LGS 42/2004:** - progetto per la Stazione di Alanno e per la stazione di Scafa.

### **Beni archeologici**

Nell'area di studio risultano presenti aree di interesse archeologico che nella ricognizione dei beni vincolati operata nell'ambito della redazione del piano paesaggistico sono vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 Art.142 comma 1. Lettera m) (rif. Parere al P.R.G. 2001):

- Loc. Le Fosse- Stazione ferroviaria: necropoli segnalata dall'iscrizione funeraria di *Lucceia Lide e Lucceius Himerus* rinvenuta nel 1901, e dal rinvenimento nel 1925 di resti di un mausoleo di cui sono noti tre fregi con armi (Carta archeologica della provincia di Pescara, 36/3);
- Località Le Fosse-Stazione ferroviaria: resti di strada antica, probabilmente da identificare con un tratto della via Claudia Valeria; resti di edifici romani; probabile necropoli pertinente all'abitato antico di *Ceii* (Carta archeologica della provincia di Pescara, 36/5);
- resti riferibili ad una necropoli monumentale, rinvenuti durante i lavori per l'Acquedotto del Giardino (1960), con tombe a camera e probabilmente anche a torre, nonché inumazioni probabilmente più antiche con copertura di lastroni (Carta archeologica della Provincia di Pescara, area n. 36/12);
- tracciato della Claudia-Valeria in località Crosta-Brecciara, ubicato secondo il Calore proprio fra la linea ferroviaria e l'adiacente via Tiburtina (Carta archeologica della Provincia di Pescara, area n. 36/18. >

CONSIDERATE le valutazioni della Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, che si ritiene di condividere, si evidenzia che per quanto riguarda il quadro dei vincoli paesaggistici interferiti le maggiori criticità riguardano l'area a margine del bosco di santa Maria d'Arabona di Manoppello dove si concentra il vincolo dichiarativo ex art. 136 del D.Lgs 42/2004, sovrapposto alla zona A1- *Conservazione integrale* di PRP (incrocio a "farfalla" con la SS. n. 5). Inoltre, per larghi tratti è interferito il sistema delle fasce di tutela dei corsi d'acqua vincolate ex art. 142 comma 1. lettera c), soprattutto nel tratto in variante del tracciato ferroviario. Inoltre, per la realizzazione del raddoppio nella linea ferroviaria si prevede la riqualificazione delle stazioni di Alanno e Scafa, per le quali occorre tenere conto della tutela di tipo monumentale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, cui sono sottoposti alcuni edifici e manufatti. Per quanto riguarda le zone di interesse archeologico, il tratto in cui si rileva il maggior rischio è a Scafa in corrispondenza della Stazione ferroviaria attuale e delle sue immediate vicinanze, in cui sono segnalati molti rinvenimenti per lo più databili agli inizi del Novecento; non ci sono prescrizioni puntuali su piano regolatore, ma il rischio archeologico è da considerarsi comunque medio-alto.

**Si esplicitano qui di seguito più in dettaglio le criticità del progetto in argomento:**

### **Con riferimento alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici**

- Relativamente alla nuova viabilità VI21 per l'attraversamento del Fiume Pescara e dell'Autostrada A25, si ritiene che l'intervento sia di notevole impatto nel contesto di riferimento, nel quale sono ancora ben riconoscibili le caratteristiche originarie del più importante alveo fluviale della regione. L'opera risulta impattante non solo per l'ulteriore antropizzazione dei luoghi, con rilevanti opere sul suolo (piloni, rilevati e campate minori), in un'area di interesse paesaggistico e ambientale particolarmente delicata, ma anche perché visibile nell'area vasta, in quanto, diversamente da quanto accade per la linea ferrata attuale, l'attraversamento dell'Autostrada avviene in sopraelevata, raggiungendo una ragguardevole altezza. Inoltre, il previsto viadotto nel punto in cui scavalca la SS 5 ricade nell'area paesaggisticamente tutelata con D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - ZONA IN LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO, decreto emanato espressamente nell'intento di salvaguardare il contesto in cui si colloca il complesso monumentale di rilievo nazionale, per impedire modificazioni "DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO ... LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE.

L'intervento ricade, altresì, in zona A1- *Conservazione integrale* di PRP, istituita proprio per le eccezionali qualità paesaggistiche e monumentali dell'area. Per tale incrocio, detto a "farfalla", è stata ipotizzata una importante struttura scatolare, al cui interno far passare la Statale, di considerevole impatto paesaggistico e incompatibile con i provvedimenti di tutela presenti. Inoltre, anche il tratto di linea precedente, per raggiungere la quota prevista per lo scavalco dell'autostrada, prevede ulteriori rilevati e viadotti in area sottoposta a tutela

7/11



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401  
Email: ss-pnrr@beniculturali.it  
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

paesaggistica, costituendo una forte cesura del versante collinare, stagliandosi contro l'importante bosco di Santa Maria d'Arabona e, incompatibile con i provvedimenti di tutela presenti e con la salvaguardia visuale del monumento, anche per l'interferenza visiva con il bosco del complesso di Santa Maria d'Arabona. L'opera interferisce anche con il braccio originario della Statale Tiburtina-Valeria, lì dove si ricollega al nuovo tracciato della stessa. Il progetto, infine nulla specifica sulle strutture esistenti da dismettere.

Inoltre, il progetto architettonico di tale infrastruttura appare carente e dovrà essere approfondito nella ricerca di una qualità maggiore, considerando il suo design complessivo, limitando le opere di modifica del suolo e rendendo le strutture in elevato quanto più snelle possibili.

Pertanto, si ritiene l'intervento, così come proposto, non compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme e si chiede, così come indicato anche nel parere n. 3/2021 del Comitato Speciale del CSLPP, che siano individuate soluzioni e ottimizzazioni progettuali per l'attraversamento del fiume Pescara che possano garantire la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.

- Relativamente all'intervento VI23, si evidenzia anche in questo caso che la definizione progettuale considera prettamente esigenze di natura tecnica, pertanto, l'intervento così come proposto presenta delle criticità di compatibilità con la tutela del paesaggio e, in coerenza con quanto indicato nel parere n. 3/2021 del Comitato Speciale del CSLPP, risulta necessario che siano studiate soluzioni progettuali che possano determinare un minore impatto paesaggistico e un migliore inserimento dell'opera nel paesaggio.
- Relativamente al progetto per l'adeguamento funzionale della stazione di Alanno (PE) è da tenere presente, oltre ai rilievi già fatti dal citato parere del Comitato Speciale del CSLPP, la incompatibilità del previsto uso massiccio delle barriere antirumore che precluderebbe allo sguardo di trapiantare la valle del fiume Pescara ed inciderebbe in maniera sensibilmente negativa sul contesto urbano di riferimento, composto oltre che da edilizia contemporanea anche da un nucleo abitato di rilevante valore storico testimoniale proprio nell'area antistante la stazione di Alanno. Particolare cura dovrà essere riservata alla conservazione e valorizzazione dell'antico fabbricato viaggiatori, al cui interno si trova la sala d'attesa della stazione e il relativo spazio antistante di pertinenza. Quest'ultimo, infatti, risalendo ad oltre settanta anni, è sottoposto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, alle disposizioni della Parte II del medesimo D.Lgs.
- Relativamente al progetto per l'adeguamento funzionale della stazione di Scafa (PE), il progetto, oltre a chiarire l'epoca di costruzione del fabbricato principale, così come quella del fabbricato/magazzino, per determinarne lo *status* giuridico, dovrebbe ricomprendere, altresì, la riqualificazione anche delle facciate del fabbricato viaggiatori, che si pone come completamento dello slargo ove si attestano gli edifici monumentali di Scafa, e il restauro del magazzino antico.

### Con riferimento alla tutela archeologica

- Il quadro delle interferenze tra il progetto in esame e il sistema delle tutele appare particolarmente critico per la componente archeologica, sia per il nuovo tracciato in variante alla linea ferrata, sia per le opere complementari, in particolare nel territorio di Scafa, in corrispondenza dell'attuale stazione ferroviaria e delle sue immediate vicinanze, dove si concentrano i rinvenimenti noti, per lo più occorsi agli inizi del Novecento. Ciò considerato, pur in assenza di specifiche prescrizioni determinate da provvedimenti di tutela o da strumenti di pianificazione, il rischio archeologico è da considerarsi comunque medio-alto.
- A seguito dell'avvenuta trasmissione da parte della Società proponente alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara della documentazione archeologica di cui all'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e di una proposta di piano di indagini archeologiche preventive (come richiesto dal Comitato Speciale del CSLPP), la stessa Soprintendenza ha ritenuto opportuno richiedere la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. del medesimo art. 25, a proposito della quale si rileva che:
  - la Soprintendenza ha chiesto la modifica del piano di indagini proposto da R.F.I. S.p.A.;
  - R.F.I. S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo con la Soprintendenza, ai sensi del c. 14 del succitato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.



**Tanto sopra considerato, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ritiene necessario chiedere i seguenti approfondimenti e integrazioni, che ricomprende quanto necessario nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale e l'integrazione alla Relazione paesaggistica e relativi elaborati cartografici ai sensi di quanto disposto dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006:**

1. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità VI21 di attraversamento del Fiume Pescara e dell'Autostrada A25 tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con il sistema delle tutele e le disposizioni del piano paesistico regionale. In particolare dovrà essere garantita la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.
2. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'intervento VI23, approfondendo anche gli aspetti di qualità progettuale e considerando specifici criteri di inserimento paesaggistico al fine di determinare un minore impatto paesaggistico e un migliore inserimento dell'opera nel paesaggio.
3. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'adeguamento funzionale della stazione di Alanno (PE) tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con il sistema delle tutele. In particolare dovranno essere studiate soluzioni che permettano un minore uso delle barriere antirumore e la conservazione e valorizzazione dell'antico fabbricato viaggiatori, al cui interno si trova la sala d'attesa della stazione e il relativo spazio antistante di pertinenza.
4. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'adeguamento funzionale della stazione di Scafa (PE) tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con il sistema delle tutele. In particolare dovranno essere studiate soluzioni che permettano la riqualificazione anche delle facciate del fabbricato viaggiatori, che si pone come completamento dello slargo ove si attestano gli edifici monumentali di Scafa, e il restauro del magazzino antico.
5. Approfondimento delle modifiche e ottimizzazioni individuate rispetto a criteri di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale anche attraverso un elaborato grafico che rappresenti la sovrapposizione della carta dei vincoli con la planimetria delle alternative progettuali analizzate, che evidenzia le valutazioni effettuate a seguito dell'analisi del contesto locale e dell'inquadramento territoriale dal punto di vista e nel rispetto sia dei beni storico-culturali ed archeologici, sia degli aspetti ambientali e paesaggistici interferiti dall'opera in oggetto. Tali aspetti dovranno essere considerati anche nell'analisi multicriteria ai fini della verifica delle alternative progettuali con specifici indicatori che evidenzino gli impatti dell'opera sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale ed archeologico.
6. Approfondimento degli interventi previsti per la dismissione delle strutture esistenti, in particolare per i tratti di progetto in variante rispetto al tracciato attuale, delineando anche ipotesi di recupero che possano determinare una riqualificazione dell'area a un aumento della qualità ambientale e paesaggistica.
7. Approfondimento della trattazione dei caratteri dei luoghi e individuazione di tutti gli elementi significativi che connotano l'ambito di paesaggio interessato dall'intervento, e il relativo aggiornamento della "Carta della struttura del paesaggio" con una legenda più ampia e specifica.
8. Approfondimento della trattazione dei valori tutelati dai vincoli *ex lege*, da specifici decreti ministeriali e dal Piano Regionale Paesistico, indicazione delle specifiche misure di tutela esistenti e verifica puntuale della coerenza degli interventi previsti con tali misure. Al riguardo si evidenzia che la documentazione risulta particolarmente carente, in quanto, come ampiamente sopra rappresentato, per alcuni interventi il progetto non solo si pone in dissonanza, ma in contrasto con le indicazioni di tutela esistenti. Tale approfondimento dovrà considerare tutti i beni tutelati, paesaggistici, monumentali e archeologici; per questi ultimi si rimandano alle ulteriori indicazioni riportate nella sezione tutela archeologica più avanti.
9. Approfondimento dello studio dell'intervisibilità e dell'impatto visuale dell'opera, con l'individuazione dello specifico bacino visuale dell'intero intervento e di tutti gli elementi significativi presenti al suo interno (es. emergenze monumentali, beni culturali, centri, viabilità panoramica, sentieri, edifici rurali, ...) da e verso i quali verificare l'esistenza o meno, anche tramite fotoinserti, di impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale e la loro eventuale entità. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "Carta della

9/11



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401  
Email: [ss-pnrr@beniculturali.it](mailto:ss-pnrr@beniculturali.it)  
[ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it](mailto:ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it)

11/03/2022

visualità” con una legenda più ampia e specifica. Al riguardo si evidenzia che progetto prevede opere a quote elevate rispetto al piano di campagna, che si stagliano contro elementi di rilevante bellezza naturale e paesaggistica, visibili nell’area vasta, e negli elaborati progettuali non si rinvergono approcci e scelte progettuali specifiche per rendere le previste strutture compatibili con le caratteristiche e i valori dei luoghi.

10. Approfondimento della trattazione delle caratteristiche e dei relativi impatti delle opere d'arte maggiori (cavalcaferrovie, ponti, viadotti, sottopassi, nuova viabilità, tracciato ferroviario in rilevato, ecc..) con la verifica del loro inserimento tramite fotoinserimenti dai principali punti di vista. Si rileva, infatti, una scarsa attenzione alla qualità architettonica di tali manufatti, pensati prettamente in un’ottica di risoluzione degli aspetti strutturali e tecnici, e per i quali è necessario sviluppare un approfondimento progettuale teso ad un loro più coerente inserimento all’interno del contesto paesaggistico di riferimento.
11. Approfondimento della trattazione delle soluzioni previste per le barriere antirumore, il cui uso appare significativo ed esteso, verificando le stesse in relazione ai differenti tratti della linea ferroviaria e rispetto agli specifici ambiti di paesaggio interessati, anche attraverso l'elaborazione di sezioni trasversali ambientali per i differenti tratti. Inoltre, appare importante evidenziare i tratti in cui le barriere sono associate ad opere d'arte maggiore (ponti, viadotti, ...) e individuare ulteriori soluzioni possibili al fine di ridurne l'uso. A tal fine si condivide quanto indicato dal Comitato Speciale del CSLLPP che nel proprio parere ha evidenziato la necessità di adottare le migliori pratiche tecnologiche per ridurre le emissioni di rumore e di conseguenza evitarne l’uso massiccio. In ogni caso qualora fosse ancora necessario prevedere l’installazione di interventi di mitigazione acustica, le barriere antirumore dovranno essere progettate anche al fine di ottimizzarne l’inserimento paesaggistico.
12. Approfondimento della trattazione delle misure di mitigazione individuate in relazione agli specifici impatti paesaggistici, e studiando il loro carattere e disposizione in relazione all'apparato vegetazione esistente affinché non determinino una ulteriore cesura o barriera ma possano costituire una riconnessione con il contesto e accelerare la metabolizzazione dell'intervento nel paesaggio. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento “Carta di sintesi delle misure di tutela del territorio” con una legenda più ampia e specifica.
13. Approfondimento della trattazione degli interventi di abbattimento di alberi che sono previsti per la realizzazione dell'intervento e delle opere connesse comprese quelle di cantiere, considerato che vi sono numerose interferenze con elementi vegetazionali che concorrono a qualificare i differenti ambiti di paesaggio naturale e agrario (vegetazione ripariale, viali alberati, siepi, ulivi, ...). Il progetto, in ogni caso, dovrà escludere l’abbattimento, se non in casi eccezionali, documentati e motivati, degli alberi di tipo monumentale, tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e prevedere adeguate misure di ripristino e compensazione.
14. Predisposizione di specifici progetti di dettaglio per gli edifici sottoposti a tutela monumentale (sia già dichiarati di interesse culturale con specifico decreto, sia *ope legis*) e dei relativi spazi di pertinenza coinvolti nel progetto di velocizzazione linea ferroviaria, tesi non solo a dimostrare la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela degli stessi, ma anche corredati di tutti gli elaborati propri di un progetto di restauro che specificchino le modifiche previste, i materiali, le scelte architettoniche e tipologiche, ecc.
15. Individuazione esatta di tutti gli immobili soggetti a tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004, ovvero oltre a quelli già riconosciuti di interesse culturale con specifico decreto, anche tutti quelli tutelati *ope legis*, ai sensi dell'art. 10, comm 1, del D.Lgs 42/2004 per i quali qualsiasi intervento deve essere autorizzato ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004 ed in caso di prevista demolizione dovrà essere effettuata la Verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004. Nell'eventualità di esito positivo di detta Verifica e quindi nel caso di beni culturali già riconosciuti con Decreto, l'autorizzazione di demolizione, rimozione definitiva da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere disposta dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale ex art. 47, lett. d) del DPCM 169/2019.
16. Integrazione della documentazione di progetto e, in particolare, dello Studio Archeologico con l’indicazione esplicita delle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 interferite dalle opere e delle eventuali specifiche prescrizioni di tutela (aree 36/3, 36/5, 36/12/, 36/18 della Carta archeologica della Provincia di Pescara, tutelate ai sensi dell’art. 89 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Pescara).

17. Trasmissione formale alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara del piano di indagini archeologiche preventive, modificato secondo quanto indicato dalla stessa Soprintendenza e concordato con R.F.I. S.p.A. nel corso della videoconferenza del 16/02/2022, per la necessaria approvazione ai fini della sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
18. Sottoscrizione con la suddetta Soprintendenza di un accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla gestione speditiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
19. Invio anche alla Soprintendenza Speciale per il PNRR di tutta la documentazione trasmessa nell'ambito della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
20. Modifica e ottimizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per quanto attiene alla dimensione e alla posizione delle opere previste (ivi comprese quelle di servizio e complementari, nonché quelle preliminari di organizzazione dei cantieri), in base alle risultanze della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, recependo le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara nell'ambito della medesima procedura.
21. Viste le criticità rappresentate in relazione alle componenti di tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico, aggiornamento e modifica dello Studio Archeologico e dei documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico rispetto alle eventuali ottimizzazioni e modifiche progettuali che potranno essere apportate al progetto nell'ambito della presente procedura di VIA.

Inoltre, per quanto riguarda la tutela archeologica, si specifica sin da ora che, dal momento che la Soprintendenza territorialmente competente ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, la documentazione necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico e quindi a permettere a questa Amministrazione di rendere il parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA è la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Tuttavia, considerata la complessità dell'opera in progetto, questa Amministrazione si riserva la facoltà di semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, posticipando ad un momento successivo all'emissione del parere di competenza l'esecuzione di sondaggi e scavi in estensione in aree che non siano direttamente interferite dalle opere, purché le indagini svolte abbiano permesso di accertare l'assenza o la presenza di depositi archeologici nonché la tipologia, l'estensione e le quote di giacitura (minime e massime) di quelli individuati.

Resta fermo che, come previsto dall'art. 44, c. 2 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, «*le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4*» del medesimo art. 44.

**In considerazione di quanto rappresentato, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR rimane in attesa di ricevere le integrazioni richieste al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza.**

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP  
U.O.T.T. n. 6 - Arch. Maria Teresa Idone

Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP  
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Arch. Federica GALLONI)



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401  
Email: ss-pnrr@beniculturali.it  
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it